

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4123

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002

Presentato il 1° luglio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — A seguito delle osservazioni formulate e del successivo parere motivato (infrazione n. 2000/2239 ex articolo 226 del Trattato), la Commissione europea ha ritenuto non conformi alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia — rispettivamente agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, e al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992 — gli articoli I e

IV dell'Accordo italo-cinese sui trasporti marittimi, firmato a Pechino l'8 ottobre 1972 (ratificato dall'Italia con legge 5 giugno 1974, n. 385), ed in particolare:

l'articolo I, in quanto contenente una clausola di ripartizione dei carichi lesiva del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i Paesi terzi;

l'articolo IV, in quanto contenente una prerogativa di esclusiva per le navi italiane nell'effettuazione dei servizi di cabotaggio.

Per addivenire al richiesto adeguamento, si è reso necessario modificare i citati due articoli, e a tal fine, nel corso di un negoziato tenutosi a Pechino, è stato parafato il 29 aprile 2002 l'allegato Protocollo (nelle tre versioni linguistiche previste), in linea con le richieste di modifica italiane, peraltro già concordate con la Commissione europea, e con le indicazioni dell'armamento interessato.

Il Protocollo dovrà successivamente essere firmato dai Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi.

Illustrazione dell'articolato.

Nella premessa si fa riferimento all'esigenza di rendere il testo dell'Accordo del 1972 compatibile con i regolamenti dell'Italia, della Cina e dell'Unione europea.

Alla lettera *a*) si precisa l'abrogazione e la sostituzione dei seguenti articoli.

L'articolo I è stato modificato, in modo da confermare l'osservanza dei principi di libertà di navigazione marittima, l'eliminazione di ogni ostacolo a tale navigazione e l'astensione dall'adottare misure discriminatorie in conformità alla normativa internazionale e, per l'Italia, anche alla normativa comunitaria in materia (paragrafo 1), nonché la possibilità di partecipazione delle navi possedute o operate dalle Società di navigazione dell'altra Parte Contraente al trasporto dei carichi o passeggeri tra i porti dei due Paesi o tra i porti di ciascuna Parte Contraente ed i porti dei Paesi terzi (paragrafo 2).

Per quanto riguarda il paragrafo 2, si precisa che è stato inserito anche il riferimento al trasporto passeggeri, come indicato nell'Accordo del 1972. Inoltre, per quel che riguarda il riferimento alle navi « battenti bandiera nazionale » e « gestite » di quest'ultimo Accordo ed alle navi « uti-

lizzate » proposto, si è concordato di adottare i termini « possedute o operate », riferiti alle stesse navi, anche nel testo italiano; in particolare, si è optato per il termine « operate » (così tradotto dall'inglese *operated*), in quanto tale traduzione è più estensiva di « gestite ».

L'articolo IV, che stabilisce l'esclusione del cabotaggio, come già previsto nell'Accordo del 1972, è stato integrato, in applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri dell'Unione europea (in materia di cabotaggio marittimo), precisando che per l'Italia tale cabotaggio è riservato anche alle navi comunitarie.

Come previsto dall'Accordo del 1972, è stato confermato che non viene considerata cabotaggio la fattispecie in cui le navi mercantili di una Parte navigano da un porto ad un altro nel territorio dell'altra Parte contraente, allo scopo di scaricare merci e/o imbarcare passeggeri in provenienza dall'estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero.

Alla lettera *b*), viene stabilito che il Protocollo avrà le stesse modalità di durata e di denuncia previste dall'Accordo del 1972 ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali interne di ratifica.

Nelle clausole finali si fa riferimento ai Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, a firmare il presente Accordo, e che il testo è fatto (data in cui verrà firmato) in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede e, in caso di divergente interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Si ritiene che la portata del Protocollo nell'ordinamento vigente non comporti oneri finanziari, in quanto non prevede particolari modifiche normative.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

Il Protocollo in sostanza modifica in parte l'Accordo del 1972, in analogia con i consueti accordi di navigazione stipulati dall'Italia e, ad avviso dei proponenti, è conforme ai principi della Costituzione e alla disciplina comunitaria, in quanto non contiene clausole di ripartizione di carichi e di determinazione di noli.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

Circa l'impatto delle norme sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese, si fa presente che le modifiche apportate con il Protocollo assicurano agli operatori marittimi interessati maggiore sicurezza, libertà e agevolazioni nell'esercizio della loro attività di trasporto marittimo internazionale con la Cina.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera *b)* del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese,

DESIDEROSI di rendere compatibile il testo dell'Accordo sui Trasporti Marittimi fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese firmato a Pechino l'8 ottobre 1972, e di seguito denominato come "l'Accordo", con i Regolamenti dell'Italia, della Cina e dell'Unione Europea, in materia di prestazione dei servizi di trasporto marittimo, convengono quanto segue:

- a) Gli articoli I e IV dell'Accordo vengono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli:

Art. I

1. Le Parti Contraenti, per garantire l'effettiva attuazione del presente Accordo, riconfermano l'osservanza dei principi di libertà della navigazione marittima e si adopereranno al fine di eliminare ogni ostacolo che possa in qualche modo impedire lo sviluppo della navigazione tra le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti si asterranno, altresì, dall'adottare misure discriminatorie che possano limitare l'attività delle loro navi, in conformità dei regolamenti e della normativa internazionale e, per l'Italia, anche della normativa comunitaria in materia, in relazione alla sua appartenenza all'Unione Europea.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti non impedirà alle linee di navigazione dell'altra Parte Contraente il trasporto dei carichi o passeggeri con navi da loro possedute o operate tra i porti dei due Paesi o tra i porti di ciascuna Parte Contraente ed i porti di Paesi terzi.



Art. IV


Le disposizioni del presente Accordo non si applicano al cabotaggio e ad altre attività quali il pilotaggio e la pesca che sono riservate alle proprie navi nazionali dalla normativa di ciascuna Parte Contraente. Per l'Italia il cabotaggio è riservato alle navi comunitarie, in applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati Membri dell'Unione Europea. Tuttavia quando le navi mercantili di una parte navighino da un porto ad un altro nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo di scaricare merci e/o sbarcare passeggeri in provenienza dall'estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero, detta attività non viene considerata come cabotaggio.

b) Il Presente Protocollo avrà le stesse modalità di durata e di denuncia previste dall'Accordo ed entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali interne di ratifica.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 3 GIUGNO 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergente interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Popolare Cinese



PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China,

WISHING to make the Agreement on Maritime Transport between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China concluded in Beijing on 8 October 1972, hereafter "the Agreement", compatible with the Regulations of Italy, China and the European Union governing the provision of maritime transport services, have hereby agreed as follows:

a) Articles I and IV of the Agreement are hereby repealed, and replaced by the following Articles:

Article I

1. In order to guarantee the effective implementation of this Agreement, the Contracting Parties reconfirm their compliance with the principles of freedom of shipping and shall endeavour to take action to remove any obstacles that may in any way impede the development of shipping between the Contracting Parties. The Contracting Parties shall also refrain from adopting any discriminatory measures that might curb the activities of their fleets in accordance with international law and regulations and, in the case of Italy, the legislation of the European Community governing this subject-matter by virtue of its membership of the European Union.

2. Neither Contracting Party shall prevent the shipping lines belonging to the other Contracting Party from transporting cargoes or passengers with their owned or operated vessels between the ports of the two Countries or between the ports of each Contracting Party and ports in third states.



Article IV


The provisions of this Agreement do not apply to cabotage traffic and to other activities such as piloting and fishing that are reserved to their own national vessels by the law of each Contracting Party. In Italy's case, cabotage is reserved for EU-registered vessels in implementation of the principle of the free provision of maritime transport services between the Member States of the European Union. However, when the merchant vessels of one Contracting Party sail from one port to another port in the territory of the other Contracting Party in order to unload cargoes and/or disembark passengers proceeding from abroad or to load cargoes and/or embark passengers bound for a foreign port, this activity is not deemed to be cabotage.

b) This Protocol shall have the same duration and procedures for its denunciation as the Agreement, and it shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notices with which the Contracting Parties officially notify each other of the completion of their respective domestic constitutional formalities for its ratification.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective governments, have hereunto set their hand.

Done at Rome on this the 3rd day of JUNE in the Year 2002, in duplicate, in the Italian, Chinese and English languages, all three texts being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the People's Republic of China



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0046590